

499. Legge 4 ottobre 1914 n. 1114 che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Berlino il 13 novembre 1908 fra l'Italia e altri Stati, per la protezione della proprietà letteraria e artistica.

Questa legge è stata pubblicata in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Tipografia delle Mantellate, Roma, 1914, n. 1114, ed in GU 22 ottobre 1914 n. 253. È entrata in vigore il 6 novembre 1914.

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

1. È approvata la Convenzione, firmata a Berlino il 13 novembre 1908 dall'Italia e da altri Stati, ed allegata alla presente legge nel testo e nella traduzione italiana, la quale modifica la convenzione per la tutela delle opere letterarie e artistiche, firmata a Berna il dì 9 settembre 1886 e approvata con regio decreto 6 novembre 1887, n. 5024, e l'atto addizionale e la dichiarazione interpretativa firmata a Parigi il 4 maggio 1896, approvata con regio decreto 21 novembre 1897, n. 517. Tale approvazione comporta tuttavia le riserve, di cui all'articolo seguente, basate sulla disposizione dell'art. 27 della stessa convenzione.

2. Il diritto esclusivo degli autori di fare o di autorizzare la traduzione delle loro opere resterà regolato, anziché dall'art. 8 della convenzione allegata, dall'art. 5 della convenzione di Berna del 9 settembre 1886, modificata dall'art. 1, III, dell'atto addizionale di Parigi.

Il diritto esclusivo di autorizzare la rappresentazione pubblica di opere tradotte, resterà regolato, anziché dall'articolo 11, comma secondo, della convenzione allegata, dall'art. 9 della convenzione di Berna del 9 settembre 1886.